REVISIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 11

Viaggi e rimborso delle spese di viaggio

Al personale comandato in missione compete, per i percorsi da compiere sulle ferrovie dello Stato, il biglietto gratuito relativo alla 1ª o alla 2ª classe in relazione a quanto previsto dal regolamento sulle concessioni di viaggio. Per i viaggi effettuati con i piroscafi compete il rimborso dei biglietti della classe in cui il dipendente e' ammesso a viaggiare a norma delle disposizioni emanate dal direttore generale. Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto che compiono servizio di linea, quando l'uso di questi consenta notevole risparmio di tempo e sia stato inoltre autorizzato dal superiore che ha disposto la missione, o se manchi un collegamento ferroviario con la localita' in cui la missione sia stata compiuta, spetta il rimborso dell'intera spesa occorsa. In ogni caso il rimborso delle spese di trasporto e' limitato all'importo di quelle effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio. Al personale direttivo con qualifica di ispettore capo superiore o qualifiche piu' elevate compete il rimborso del "diritto fisso" spettante al conduttore, corrisposto per l'uso delle carrozze con letti. L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei devono essere autorizzati dai direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei servizi e dai direttori compartimentali per il rimanente personale. Puo' consentirsi dal capo dell'ufficio o impianto l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, col rimborso della relativa spesa, quando vi sia una particolare necessita' di raggiungere rapidamente il luogo dove la missione deve essere espletata. Per i percorsi e per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri mezzi di trasporto in servizio di linea e' corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, un'indennita' chilometrica di lire 37 e, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, una indennita' chilometrica di lire 53.

Versione in vigore dal 14 marzo 1970, non più in vigore dal 28 marzo 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 11 febbraio 1970, n. 34

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-delle-competenze-accessorie-del-personale-dell-azienda/art-11-viaggi-e-rimborso-delle-spese-di-viaggio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it